



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Prot. 1-3653

Roma,

6 LUG 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO – U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti".
- **A.S. 2271 – Relazione tecnica aggiornata.**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati il 2 marzo u.s. (A.C. 3317) sul quale è stata predisposta dal Dipartimento per l'Editoria la nuova relazione tecnica aggiornata al passaggio, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la citata **relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1**, la cui verifica è condizionata alla modifica predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 57123 del 6 luglio 2016, di cui si allega copia.

IL CAPO DELL'UFFICIO

DD/A.C.2271RT.PCM.1



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 6 LUG. 2016

Prot. n. *1-3655*
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

- 6 LUG. 2016

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

All' Ufficio Legislativo Economia

Prot. nr. 57123

e p.c. All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

Rif. prot. entrata nr. 57010

All' Ufficio Legislativo Finanze

Allegati: 1

Risposta a Nota del

SEDE

OGGETTO: A.S. 2271 - *"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti"*.

Relazione tecnica.

Si restituisce la relazione tecnica al disegno di legge indicato in oggetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pervenuta in data 5 luglio 2016, **positivamente verificata, ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1**, la cui verifica è condizionata alle seguenti modifiche del disegno di legge:

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6

agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.”

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.”.

La modifica richiesta riguarda le risorse finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le riduzioni tariffarie applicate alle imprese editrici ai sensi dell'art. 28, legge n. 416/1981 (capitolo 1501/MEF).

Trattasi di agevolazione dalla quale discendono diritti soggettivi e per la quale il pagamento avviene a consuntivo e con diversi anni di ritardo rispetto all'anno di applicazione dell'agevolazione.

Ne consegue che prevedere *sic et simpliciter* il transito delle risorse del capitolo 1501/MEF nell'istituendo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione rischia di sottrarre risorse al completo soddisfacimento dei creditori già individuati, con effetti sulla finanza pubblica; inoltre, l'agevolazione non è assimilabile dal punto di vista gestionale e contabile con tutte le altre vigenti misure di sostegno all'editoria, in quanto lo stanziamento non si configura quale tetto di spesa, ma è relativo a spese obbligatorie.

Per consentire, quindi, che le risorse in questione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, occorre che sia rivista la disciplina relativa alle agevolazioni sulle tariffe telefoniche, trasformando la misura da rimborso liquidato al gestore telefonico a contributo corrisposto direttamente all'impresa editoriale e ponendo un tetto di spesa alla fruizione delle agevolazioni.

Con l'occasione si segnala la necessità di apportare le seguenti modifiche al testo, di cui si rappresentano anche le motivazioni:

- si ravvisa la necessità di integrare l'**articolo 1, comma 4**, inserendo dopo il primo periodo il seguente periodo: *"Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo"*.


Tale prescrizione si rende necessaria al fine di estendere a tutte le risorse finanziarie che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) lo stesso regime contabile, in funzione di una più corretta ed efficiente gestione del Fondo medesimo e di un puntuale ed unitario riparto. Invero, per le somme derivanti dalle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), è già prevista dal comma 160, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, la conservazione nell'esercizio successivo, per ragioni legate al momento della definitiva acquisizione delle somme medesime;

- da un punto di vista tecnico resta ferma l'esigenza, già rappresentata con nota n. 22902 del 24 marzo 2016, con cui è stato reso il parere sul testo del provvedimento, di intervenire con correzioni formali sul **comma 3, dell'art. 7**, relativo al regime transitorio di gestione delle risorse.

Per quanto di competenza, a questo proposito, appare condivisibile anche la proposta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dettata dall'esigenza di una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse già stanziare, volta a **sostituire il comma 3, dell'art. 7 con il seguente comma:**

"3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5."

Il Ragioniere Generale dello Stato



DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Schema di disegno di legge recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" - A.S. n. 2271

PREMESSA SUI CONTENUTI DEL DDL

Il provvedimento si pone l'obiettivo, da realizzare attraverso l'emanazione dei previsti decreti legislativi, di ridefinire, in un quadro di regole coerente e semplificato, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici attraverso la previsione di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali e alla loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento si articola in tre parti: l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione; le deleghe al Governo per la ridefinizione del sistema del sostegno pubblico all'editoria nonché della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e la razionalizzazione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; l'immediata operatività rispetto all'emanazione dei decreti legislativi, di alcune disposizioni che anticipano alcuni aspetti della riforma relativi alla disciplina dei contributi.

In sintesi:

Con l'**articolo 1** è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello

nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 7, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, altri soggetti che esercitino attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza, o anche per misure di carattere "trasversale" di interesse comune con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Le risorse di cui alle lettere c) e d) sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; mentre i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.

Inoltre, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può disporsi che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di più specifica competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'**articolo 2** sono esplicitate le materie oggetto delle deleghe al Governo e sono enunciati gli specifici principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda la delega per la riforma del sostegno al settore dell'editoria, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, privilegiando le cooperative di giornalisti e gli enti senza fini di lucro; esclusione dei giornali organi di partito o di sindacato; esclusione degli editori facenti capo a gruppi o società quotate in borsa; mantenimento del finanziamento per le testate espressione delle minoranze linguistiche, per i giornali in lingua italiana editi e diffusi all'estero, alle pubblicazioni per non vedenti e quelle delle associazioni dei consumatori;
- ridefinizione dei requisiti di accesso al finanziamento e dei criteri di calcolo del contributo diretto; in particolare, per questo aspetto, la delega prevede il superamento dell'attuale distinzione tra testata nazionale e testata locale e una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, con una valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso nonché di criteri di calcolo specifici per

le testate telematiche che producano contenuti informativi originali. Sono inoltre previsti criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale. Nell'esercizio della delega si deve altresì tener conto di limiti massimi al contributo sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento.

Per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti.

Nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l'ingresso agli outsiders mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione.

Con riferimento allo stadio finale della filiera, vale a dire il canale distributivo rappresentato dalle edicole, il Governo è delegato ad attuare il processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine; promuovendo, di concerto con le regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e la rimozione degli ostacoli che attualmente limitano la possibilità di ampliare l'assortimento dei punti vendita all'intermediazione di altri beni e servizi; portando inoltre a completamento l'informatizzazione delle strutture, con lo scopo di connettere i punti vendita e formare così una nuova rete integrata capillare sul territorio.

Infine il Governo viene delegato ad adottare misure di sostegno indiretto all'editoria, mediante la previsione di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, con particolare riguardo agli inserzionisti di micro, piccola e media dimensione e alle start up.

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce ulteriori deleghe al Governo volte a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia e a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata previsti dall'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e delle procedure per il riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
- b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in materia di formazione e dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali; riduzione dell'attuale numero dei componenti ed adeguamento del relativo procedimento elettorale.

Con l'**articolo 3** viene disposta l'applicazione anticipata rispetto, all'entrata in vigore dei decreti legislativi, di alcune disposizioni per il riordino dei contributi diretti, attraverso la modificazione/soppressione di norme attualmente vigenti.

In sintesi, si prevede che diventi operativo il limite massimo al contributo in termini di incidenza percentuale del contributo stesso sul totale dei ricavi dell'impresa previsto tra i criteri direttivi della delega, già a partire dai contributi per l'anno 2016.

Inoltre, sempre a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, viene rimossa la riserva del 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti, prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 per le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali no profit (imprese ex articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250); in virtù di tale soppressione, quindi, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi per il 2016.

Vengono altresì dettate nuove disposizioni in materia procedimentale, che saranno operative già a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, aventi la finalità di rendere più snello il procedimento istruttorio, e più efficace la tempistica di liquidazione del contributo alle imprese.

Con il medesimo articolo vengono anche introdotte alcune modificazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2017, riguardanti:

- a) l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 che prevede la possibilità, per le cooperative che subentrano al contratto di cessione in uso della testata ovvero che acquistino la testata beneficiaria dei contributi entro il 2011, di prescindere dal requisito temporale di anzianità dei cinque anni ai fini dell'ammissione al contributo. Tale abrogazione è motivata, da un lato, dalla circostanza che con la riforma il termine di anzianità è ridotto a due anni e quindi la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7-bis del d.l. n. 63 del 2012 ha meno ragione di essere, dall'altro, risponde all'esigenza di evitare che attraverso la costituzione della nuova impresa, subentrata nell'edizione della testata, come soggetto nuovo e del tutto distinto rispetto alla precedente impresa, possano in qualche modo essere eluse situazioni patologiche riguardanti la precedente impresa, con conseguente pregiudizio della possibilità di eventuali rivalse nei confronti della nuova impresa laddove venissero accertate ipotesi di indebita percezione dei contributi e quindi somme da recuperare da parte dell'amministrazione;
- b) la definizione di prodotto editoriale da intendersi, in conformità a quanto sancito dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) nella sentenza n 4665/2013, come prodotto identificativo dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione ed una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.

L'articolo 4 proroga la durata della Commissione per l'equo compenso di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, stabilendo che essa dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge.

Con **l'articolo 5** viene sostituito l'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'esercizio della professione di giornalista e viene disposto che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale.

L'articolo 6 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nuove disposizioni per la vendita dei giornali concernenti l'applicazione del principio della parità di trattamento per i punti di vendita esclusivi; in particolare si limita la parità di trattamento alle sole pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione sul mercato, intendendo per pubblicazioni regolari quelle che hanno effettuato la registrazione in Tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e che recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato. Inoltre, al comma 2, è stabilito che anche le imprese di distribuzione si adeguino alle disposizioni del comma 1 nell'adempimento dei propri obblighi previsti dall'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'articolo 7 reca infine norme di coordinamento relative al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PROFILI TECNICI E FINANZIARI

Articolo 1

L'unica disposizione del DDL che presenta un immediato rilievo finanziario ai fini delle verifiche sulle coperture e sui saldi di finanza pubblica è l'articolo 1, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, posto che gli altri articoli – come appena descritto – recano le deleghe al Governo e alcune disposizioni più immediatamente operative. Ed in entrambi gli ambiti, si tratta di disposizioni che comunque introducono criteri di maggiore selettività sia per quanto riguarda i requisiti di accesso ai contributi, sia per ciò che concerne gli elementi del relativo calcolo. In sostanza, le disposizioni del DDL tendono a ridurre ulteriormente il “fabbisogno” finanziario del sostegno pubblico all'editoria, valorizzando invece l'efficienza delle risorse e l'efficacia della spesa.

L'istituzione del Fondo è una misura di forte razionalizzazione dell'attuale assetto del sistema finanziario di sostegno pubblico all'editoria; sistema che già oggi, a

legislazione vigente, annovera una serie di disposizioni che destinano in modo disorganico risorse pubbliche al settore dell'editoria, comprendendo sia l'editoria della carta stampata, sia quella dell'emittenza radio-televisiva.

L'istituzione del Fondo ha quindi due obiettivi essenziali:

- centralizzare verso un unico polo decisionale le risorse pubbliche attualmente destinate ai diversi comparti del settore editoriale;
- rafforzare la capacità del sostegno pubblico attraverso la canalizzazione di ulteriori risorse (lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1, comma 2) comunque non estranee al settore (quota del canone RAI, contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, di altri soggetti che esercitano attività di intermediazione nel mercato della pubblicità).

Sotto il primo profilo, con la concentrazione delle risorse e la centralizzazione delle decisioni necessarie alla loro allocazione verso le finalità indicate dalla legge, si intende acquisire un livello ottimale di razionalizzazione e di efficacia della spesa, eliminando gli attuali fenomeni di dispersione e/o di duplicazione di interventi; il raggiungimento dell'obiettivo implica che le decisioni relative al finanziamento delle varie misure di sostegno siano adottate attraverso il più stretto coordinamento delle amministrazioni interessate. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti

Sotto il secondo profilo, si intende dare maggiore certezza e stabilità alle politiche di sostegno all'editoria, facendo affluire al Fondo sia le risorse attualmente destinate da disposizioni di settore per la stampa (per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri: Fondo per gli interventi per l'editoria - capitoli MEF 2183 e 7442, Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria - capitolo MEF 2190) e per l'emittenza radio televisiva (capitolo MISE 3125 dello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico), sia canalizzando le altre risorse specificate alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1, comma 2, del DDL;

- quota parte – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;
- somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (art. 73 del DPR 917/1986), a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, di altri soggetti che esercitano attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet).

Per quanto riguarda le risorse allo stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le specifiche politiche di sostegno all'editoria, si riporta qui di seguito l'attuale situazione degli stanziamenti sui capitoli MEF che, a legislazione vigente, alimentano i capitoli del bilancio autonomo della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri:

STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE				
CAPITOLI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Capitolo	denominazione	2016	2017	2018
2183 ¹	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA	97.358.286*	96.310.264	94.730.273
2190	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	20.723.968	0	0
7442	FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA	8.423.190	8.397.987	8.397.987

* l'importo 2016 comprende l'ultimo rateo annuale, pari a 50,8 milioni di euro, destinato al rimborso a Poste Italiane per debiti pregressi per tariffe agevolate il cui regime è ora sospeso.

¹ Il capitolo 2183 è costituito da 5 piani gestionali, di cui solo i piani gestionali da n. 1 a n. 4 sono relativi a contributi diretti all'editoria, mentre il piano gestionale n. 5 ha finalità diverse, previste da specifiche disposizioni legislative (*ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO*). Le risorse presenti, pertanto, sul piano gestionale n. 5 non confluiranno nel Fondo.

Altre risorse attualmente destinate al settore sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 1501), finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici. L'utilizzo delle risorse in questione per le finalità dell'istituendo Fondo in cui confluiranno, tuttavia, è subordinato al previo soddisfacimento dei debiti contratti, tenendo conto che, di norma, il pagamento avviene a consuntivo e con diversi anni di ritardo.

Per quanto riguarda le risorse stanziare per le politiche di sostegno al settore radio televisivo, nello stato di previsione del bilancio del Ministero per lo sviluppo economico, il capitolo di riferimento è il 3125 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione), istituito ai sensi della legge di stabilità 2016, che ha uno stanziamento, a legislazione vigente, così ripartito: 48.079.890 di euro per il 2016, 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018.

Articolo 2

Con l'articolo 2 sono definite le materie oggetto delle deleghe al Governo ed i relativi principi e criteri direttivi.

E' opportuno chiarire che tutte le misure di sostegno delineate nelle deleghe al Governo devono trovare attuazione a carico e nei limiti degli stanziamenti del Fondo, che costituiscono il tetto di spesa annuale per le previste politiche di sostegno all'editoria della stampa e dell'emittenza radio televisiva, sia nelle forme del contributo diretto, sia in quelle degli incentivi e sostegni indiretti.

Su questo specifico punto, che assume particolare rilevanza ai fini della stima complessiva degli oneri indotti dal provvedimento, è stato inserito **il comma 7**, con il quale si dispone che all'attuazione dei decreti legislativi si provveda "*nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1*".

All'articolo 2, **comma 4**, si delega il Governo a rivedere la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti; i criteri per l'esercizio della delega sono enunciati al successivo comma 5, lettera a), ove si prescrive che si debba procedere a riallineare progressivamente la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti di cui all'art. 37,

comma 1, lett. b) della legge n. 416 del 1981 ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di carattere generale, previsti a partire dalla legge n. 335 del 1995. Il superamento dei requisiti attualmente molto favorevoli per i professionisti (18 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica) sicuramente consentirà in prospettiva significativi risparmi per l'Erario che contribuisce ai prepensionamenti in via diretta. In coerenza con tale previsione, al comma 7, è espressamente disposto che anche dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Su questo punto, il competente Ministero del Lavoro ha osservato che la delega in questione risulta finalizzata a modificare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento di vecchiaia anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI e dipendenti di aziende in crisi (art. 37, comma 1, lettera b), della legge 416 del 1981) in direzione di un allineamento alla disciplina generale. Il che comporta un innalzamento dei requisiti pensionistici oggi richiesti a tale tipologia di lavoratori. Ciò premesso, il Ministero puntualizza che i trattamenti dei giornalisti sono liquidati dall'INPGI – ente previdenziale con personalità giuridica di diritto privato – ma che l'onere sostenuto per i trattamenti di pensione anticipata di cui alla citata lettera b) è posto a carico dello Stato, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 37. Pertanto, ad avviso del Dicastero la proposta è suscettibile di produrre risparmi per la finanza pubblica, peraltro non precisamente quantificabili sino alla stesura della nuova disciplina da emanare nell'esercizio della delega.

Per quanto riguarda la parte della disposizione che concerne la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali ed ai prepensionamenti, il Ministero del Lavoro osserva che si tratta di una disposizione avente una valenza meramente procedurale, che non ha quindi effetti a carico della finanza pubblica.

Nell'ambito dello stesso articolo 2, comma 4, è infine contenuta la delega per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, i cui criteri per l'esercizio della delega sono enunciati al successivo comma 5, lett. b). In particolare si delega il Governo a intervenire su taluni aspetti ordinamentali,

nessuno dei quali suscettibile di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e due dei quali – viceversa – potenzialmente virtuosi.

Si tratta, in particolare, del punto 2) della lettera b), che delega il Governo a rivedere il meccanismo dei ricorsi contro i provvedimenti del livello territoriale dell'Ordine, escludendo che al ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine possa cumularsi l'accesso alle vie legali ordinarie. L'introduzione della regola "*electa una via non datur recursus ad alteram*" produrrà certamente uno sgravio degli uffici giudiziari e quindi un risparmio.

Nel numero 3 del medesimo comma 5, inoltre, si delega il Governo a ridurre il numero dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti da 168 al numero massimo di 36, ciò che verosimilmente ridurrà l'indotto organizzativo e di spesa collaterale e produrrà un indiretto vantaggio per l'Erario.

Articolo 7

L'articolo contiene alcune norme di coordinamento per il finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1, modificando la legge di stabilità, innalza il finanziamento del Fondo derivante dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, a 100 milioni di euro in ragione d'anno.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (contributo di solidarietà nel settore dell'informazione).

Infine al comma 3, è previsto che, in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



7-6 LUG. 2016

La relazione tecnica è positivamente verificata ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, la cui verifica è condizionata alla seguente modifica della disciplina transitoria del disegno di legge.



All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.”

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.”.

La modifica richiesta riguarda le risorse finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le riduzioni tariffarie applicate alle imprese editrici ai sensi dell'art. 28, legge n. 416/1981 (capitolo 1501/MEF).

Trattasi di agevolazione dalla quale discendono diritti soggettivi e per le quali il pagamento avviene a consuntivo e con diversi anni di ritardo rispetto all'anno di applicazione dell'agevolazione.

Ne consegue che prevedere *sic et simpliciter* il transito delle risorse del capitolo 1501/MEF nell'istituendo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione rischia di sottrarre risorse al completo soddisfacimento dei creditori già individuati, con effetti sulla finanza pubblica; inoltre, l'agevolazione non è assimilabile dal punto di vista gestionale e contabile con tutte le altre vigenti misure di sostegno all'editoria, in quanto lo stanziamento non si configura quale tetto di spesa, ma è relativo a spese obbligatorie.

Per consentire, quindi, che le risorse in questione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, occorre che sia rivista la disciplina relativa alle agevolazioni sulle tariffe

telefoniche, trasformando la misura da rimborso liquidato al gestore telefonico a contributo corrisposto direttamente all'impresa editoriale e ponendo un tetto di spesa alla fruizione delle agevolazioni.